



Disposizioni per la conclusione dell'anno formativo per i percorsi di IeFP

Premessa

Gli esami conclusivi dei percorsi del Sottosistema dell'istruzione e formazione professionale sono normati dall'art 14 della LR 8/2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto".

Tali esami considerano e valutano le competenze acquisite dagli allievi alla luce degli obiettivi specifici di apprendimento previsti nelle Direttive regionali e dagli Accordi vigenti in tema di IeFP, e si svolgono garantendo principi di oggettività e trasparenza nel processo valutativo ed equità di trattamento dei candidati.

Più precisamente:

- per l'esame per il conseguimento della qualifica professionale in esito ai percorsi di IeFP si rimanda alla DGR 2646 del 18/12/2012 e al Decreto direttoriale n. 123 del 18/02/2014 e s.m.1;
- per l'esame per il conseguimento del diploma professionale in esito ai percorsi di IeFP si rimanda alla DGR 2646 del 18/12/2012 e al Decreto direttoriale n. 123 del 18/02/2014 e s.m.1
- per quanto riguarda specifiche relative a percorsi realizzati in modalità duale si rimanda alla DGR 2646 del 18/12/2012 e al Decreto direttoriale n. 382 del 2/4/2019
- per quanto riguarda gli esami da privatisti per il conseguimento della qualifica professionale IeFP si rimanda alla DGR 2646 del 18/12/2012 e al Decreto n. 711 del 24/04/2015.

La DGR n. 603 del 12/05/2020 "Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ex L. n. 53/2003 e D.Lgs. n. 226/2005. Indicazioni regionali per la conclusione dell'anno formativo 2019/2020 a seguito della interruzione autoritativa delle attività didattiche e formative conseguente la crisi epidemiologica per COVID-19" rileva che necessariamente le modalità degli esami dovranno tenere conto della complessità nella erogazione delle attività svolte in conseguenza all'emergenza sanitaria, disponendo tra l'altro in merito a:

- Frequenza ai fini dell'ammissione agli esami finali o agli scrutini
- Deroga ai tempi dell'anno scolastico-formativo
- Accertamento e valutazione degli apprendimenti
- Prove d'esame
- Questionari gradimento

precisando altresì che il Direttore della Direzione Formazione Istruzione provvede ad attuare le predette indicazioni della Giunta regionale.

L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 48 del 17 maggio 2020, adottata nel rispetto del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020, ha precisato alla lettera G "Attività scolastiche e formativo professionali" che:



«1. È consentito agli enti pubblici, anche territoriali e locali e ai soggetti privati che erogano attività formative, la prestazione di attività formative non altrimenti esercitabili a distanza in quanto prevedono l'utilizzo di laboratori con macchinari e/o attrezzature e/o strumenti, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione contestualizzate alle esigenze laboratoriali, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL

2. È consentito agli enti pubblici, anche territoriali e locali e ai soggetti privati che erogano attività formative e alle Fondazioni ITS regionali, lo svolgimento sia della parte teorica che delle attività pratiche o laboratoriali degli esami finali dei corsi di formazione professionale e dei corsi di istruzione tecnica superiore, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione contestualizzate alle esigenze laboratoriali, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle indicazioni operative definite appositamente.»

Successivamente l'art 91 del Decreto Legge n 34 del 19 maggio 2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" -in via di conversione- prevede che *"qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di IeF.P. non possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo, l'anno scolastico o formativo 2019/2020 conserva comunque validità. Qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi di formazione delle attività svolte, sono derogate le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22"*.

In tema di sicurezza si evidenzia che le attività devono erogarsi nel rispetto del "Protocollo sicurezza per attività di formazione professionale. Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 48 del 17 maggio 2020 – lettera G. Indirizzi operativi specifici" e del Protocollo "Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" (approvato il 22/5/2020 in Conferenza delle Regioni e P.A.), ed in particolare alla specifica scheda tecnica "Formazione professionale" che provvede anche a fornire indicazioni per le "attività formative da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici)".

Le presenti disposizioni, quindi, sono da ritenersi valide unicamente per la conclusione degli interventi nell'anno scolastico formativo 2019/20.

- **Chiusura dell'anno scolastico-formativo e deroga al monte ore minimo annuale per la validità dell'annualità formativa**

Qualora le Istituzioni formative e scolastiche non possano effettuare le ore di attività previste in fase progettuale, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'annualità formativa 2019/2020 conserva comunque validità anche in deroga al monte ore minimo annuale dei percorsi di istruzione e formazione professionale stabilito dall'art. 17 del D.Lgs. 226/2005.

Nei percorsi IeFP l'annualità formativa si intende quindi realizzata a condizione che siano erogate attività almeno fino al 6 giugno 2020, data definita quale termine delle attività didattiche per anno scolastico formativo 2019/2020 dalla DGR n. 491 del 23 aprile 2019 (*"Determinazione del calendario per l'Anno Scolastico 2019-2020. Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, art. 138, comma 1, lettera d"*); in ogni caso le attività didattiche



si intendono comunque concluse alla data del 30 giugno, al netto delle prove di esame. Ai fini dell'ammissione agli scrutini ed agli esami finali si rimanda alle indicazioni di cui al successivo punto *Frequenza ai fini dell'ammissione agli scrutini e agli esami finali*.

E' possibile autorizzare deroghe motivate in tema di conclusione delle attività formative e degli esami, sia per i percorsi in modalità ordinarie che in modalità duale.

Occorre precisare che rimane invariato il termine di conclusione dei progetti previsto dalle singole direttive.

In sede rendicontale si darà applicazione all'art 91 del DL 34/2020 il quale dispone che *"qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi di formazione delle attività svolte, sono derogate le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22"*.

- **Frequenza ai fini dell'ammissione agli scrutini e agli esami finali**

Ai fini dell'ammissione agli scrutini ed agli esami finali l'allievo deve aver frequentato almeno il 75% del monte ore del percorso svolto al 23 febbraio (data di adozione del DPCM n. 1 del 23 febbraio 2020) e/o almeno il 50% del monte ore a fine corso.

In ogni caso le attività devono concludersi con gli esami, ove previsti, entro un termine utile a consentire la frequenza all'annualità successiva o a percorsi successivi.

- **Accertamento e valutazione degli apprendimenti dell'anno formativo e per l'ammissione agli esami**

La valutazione delle attività didattiche costituisce un dovere da parte del docente ed un diritto da parte dello studente.

Gli organi collegiali deliberano in presenza ma, ove le condizioni logistiche o personali non lo consentano, è ammessa la modalità telematica di videopresenza durante tutta l'attività di discussione e deliberazione; il verbale riporterà in calce la situazione ove necessario.

La valutazione degli apprendimenti nel corrente anno formativo deve considerare:

- la specificità e singolarità della situazione
- il grado di continuità della didattica realizzata con FAD, project work e altre modalità non previste in fase progettuale
- la specificità educativa dei soggetti con particolari condizioni personali (L 104/92, DSA, BES e altri bisogni educativi non certificati, etc.) o tecniche (dotazione di idonea strumentazione, connettività etc.)
- le difficoltà tecnico organizzative e/o economiche di alcuni soggetti e delle rispettive famiglie
- la riduzione delle attività formative pratico professionali in laboratorio o in azienda
- il raggiungimento in esito all'intero ciclo formativo (triennale, quadriennale o annuale per i quarti anni) degli obiettivi formativi espressi in competenze culturali o tecnico professionali.



Si evidenzia che la valutazione sulle competenze acquisite, relativa sia alla macroarea culturale di base che a quella tecnico-professionale, non si limita ai risultati formativi dell'ultimo anno, ma considera anche quanto lo studente ha acquisito frequentando l'intero percorso triennale e quanto è stato rilevato durante l'esperienza di formazione in azienda, nonché la maturazione personale in termini di responsabilità, soft skill e competenze di cittadinanza. Pertanto, specialmente in questa specifica situazione, si deve considerare sia quanto lo studente ha acquisito frequentando l'intero percorso triennale, sia quanto è stato rilevato durante l'esperienza in azienda e/o la realizzazione di project work.

La valutazione in ordine all'ammissione all'anno successivo rimane di competenza del consiglio di corso/classe, il quale si esprimerà sulla idoneità o non idoneità (ammissione o non ammissione in caso di esami); il consiglio può deliberare a maggioranza l'ammissione alla successiva annualità prevedendo eventuali azioni di recupero in caso di debiti formativi recuperabili.

Va comunque attentamente valutata la non ammissione dei soggetti che:

- non hanno raggiunto la percentuale di frequenza minima nei termini già sopra indicati al punto *Frequenza ai fini dell'ammissione agli scrutini e agli esami finali*;
- hanno dimostrato condizioni di impegno e raggiungimento degli obiettivi formativi incompatibili con l'ammissione all'esame e non hanno quindi raggiunto un punteggio di ammissione uguale o superiore a 50/100 per la qualifica o 60/100 per il diploma.

I giudizi di non idoneità o non ammissione all'esame o all'annualità successiva devono essere debitamente verbalizzati e motivati.

• **Composizione della commissione d'esame**

La commissione d'esame è ridotta nel numero dei componenti. Viene garantita la terzietà della valutazione con la presidenza confermata a soggetto di nomina regionale, coadiuvato da 2 componenti interni, di cui un docente dell'area culturale di base ed uno dell'area professionalizzante. Al fine di agevolare le procedure d'esame la scuola può individuare altri 2 componenti interni aggiuntivi, con le stesse caratteristiche.

Nel caso in cui una commissione sia chiamata ad esaminare corsi con più figure in uscita, la composizione della commissione prevederà la presenza del medesimo presidente e di docenti con competenze specifiche inerenti le figure in uscita da validare.

Il consiglio di classe individua i docenti componenti e presenta le proposte al presidente della commissione all'atto di insediamento.

In ogni caso è opportuno attivare più commissioni sulla stessa sede al fine di accelerare le operazioni laddove il numero di classi lo richieda.

Per la specificità dei progetti e piani formativi individuali e per la tempistica di erogazione delle attività in azienda, è possibile prevedere più sessioni d'esame per i corsi realizzati in modalità duale.

• **Prove d'esame**



Le prove di esame per la qualifica o il diploma professionale sono adeguate alla specificità del corrente anno formativo.

Si rimanda alle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 48 del 17 maggio 2020 e n. 50 del 23 maggio 2020 in ordine all'applicazione delle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica con particolare riferimento alle fasi d'esame.

Gli esami AF 2019-2020 vengono svolti in modalità semplificata in presenza, nel rispetto di tutte le misure igienico-sanitarie, di distanziamento interpersonale minimo e di protezione individuale stabilite dalla normativa in vigore alla data dell'esame; l'accesso degli allievi e del personale di supporto dovrà essere regolamentato ed effettuato in maniera da consentire le necessarie misure di igienizzazione.

La Commissione presenterà al Presidente lo sviluppo del percorso formativo con particolare riguardo alle attività didattiche realizzate nell'AF 2019/20 con le modalità di:

- - formazione in presenza,
- - stage realizzato pienamente o parzialmente o stage sostituito dal/dai Project Work,
- - formazione a distanza sincrona e asincrona

che hanno caratterizzato lo specifico corso.

Tali modalità di erogazione connoteranno necessariamente l'impianto dell'esame con l'obiettivo di valutare da un lato l'acquisizione delle competenze in esito al percorso triennale, dall'altro la maturazione complessiva dell'allievo anche a seguito della seconda parte dell'AF caratterizzato dalla necessità di gestire continue complessità in risposta alla pandemia.

La sessione d'esame è articolata in una o più giornate secondo il numero degli allievi da sottoporre ad esame, indicativamente da un minimo di 2 ad un massimo di 3 giorni.

L'esame prevede un colloquio in presenza atto a valorizzare le competenze culturali di base, tecnico professionali e trasversali, anche con l'esposizione dei risultati di project work o di altri elaborati quali tesine, progetti, relazioni, ricerche pre-concordati con il consiglio di classe/corso; risulta comunque possibile arricchire il colloquio con elaborati individuali in presenza o pre-elaborati in alcune fasi realizzative.

In ogni caso, vanno garantiti criteri di valutazione equi ed omogenei per tutti gli allievi della medesima classe/corso; detti criteri vanno condivisi in fase di presentazione dell'esame al presidente.

I colloqui e, ove previste e ritenute possibili e compatibili con le norme igienico sanitarie, organizzative e realizzative, le prove da realizzare, devono svolgersi nel rispetto dei seguenti criteri:

- presenza di diagnosi e/o certificazioni documentate dal PDP
- metodologie didattiche utilizzate e possesso degli strumenti tecnologici adeguati (connettività, device, software, ecc.) durante la FAD sincrona e asincrona ed il Project Work

Le valutazioni da remoto sono comunque possibili in caso di accertata impossibilità alla presenza sia di ordine collettivo (es. disposizioni emergenziali, inidoneità della sede etc.) che personale (quarantena, attestazione sanitaria etc.). Nei casi di prova da remoto la scuola si accerta che il soggetto disponga di idonea strumentazione e collegamento o mette a disposizione la necessaria strumentazione.

- **Struttura della prova d'esame di qualifica o diploma professionale e conseguimento del titolo**



La prova d'esame per la qualifica professionale consiste in un colloquio il cui punteggio massimo attribuibile è di 100 punti, con incidenza del 100 % sul punteggio complessivo della prova d'esame.

La durata del singolo colloquio non deve essere superiore a 60 minuti.

Risulta opportuno riportare su scheda le risultanze del singolo colloquio.

Ai colloqui potranno partecipare anche altri docenti del corso, con possibilità di intervento ma non di deliberazione.

Il punteggio finale che determina l'idoneità al conseguimento della qualifica viene calcolato sommando il punteggio di ammissione (60%) al punteggio di valutazione degli esami finali (40%).

E' possibile utilizzare la modulistica già in uso, avendo cura di modificare le formule ivi contenute nei report finali.

Presentazione delle proposte di calendario esami

E' possibile presentare le proposte di calendario esami in ARCODE e con le modalità già previste, almeno 10 giorni prima della data proposta.

E' necessario che al caricamento sia posta particolare attenzione nell'indicare:

- codice corso
- data della riunione preliminare che deve corrispondere al giorno di inizio esame, indicando l'ora;
- orario di inizio e fine esame; è consigliata la formula *fino a conclusione dei lavori*;
- numero di giorni previsti di commissione, avendo cura di mettere il flag se è compreso anche il sabato (massimo 3 gg)
- luogo, indirizzo completo e numero di telefono della sede dove viene svolto l'esame.

Il calendario è da intendersi accolto **solo** all'atto della conferma regionale di accettazione della proposta e di nomina del presidente.

Gradimento

La somministrazione del questionario di gradimento è sospesa per il corrente anno formativo per tutte le attività di leFP.

Esame da privatista

Le presenti disposizioni si applicano anche agli esami per allievi privatisti.

Le candidature vanno presentate alla Scuola della Formazione Professionale entro 15 giorni prima della data di esame.